

Società benefit: ibridazione dello scopo e diritto di recesso

Riccardo Rao*

Ricevuto 18 giugno 2026 – Accettato 13 luglio 2026

Sommario

Il presente contributo ha ad oggetto le società benefit (una qualifica e non un tipo a sé stante), introdotte nel nostro ordinamento ispirandosi alle benefit corporations statunitensi. Nello specifico, si affronta qui il problema del recesso: ossia, se un socio contrario all'assunzione della qualifica benefit abbia diritto o meno di recedere dalla società. Sul punto, la normativa benefit italiana è silente. Partendo da un inquadramento delle società benefit, si sostiene che esse si caratterizzino per un'ibridazione, quantomeno parziale, dello scopo; in proposito, mantenendosi il più aderente possibile alla lettera della legge nonché alla sua *ratio legis*, si propone una "terza via" interpretativa, rispetto a quanto sostenuto sinora in dottrina. Quest'inquadramento costituisce la premessa necessaria per affrontare poi nel merito il problema del recesso. Dopo un breve allargamento della prospettiva in chiave comparatistica – guardando oltralpe e oltreoceano, dove si sono posti problemi interpretativi simili – si elabora una possibile soluzione. Utilizzando a tal fine un'ampia gamma di argomenti, inclusi dei riferimenti a norme settoriali e prestando particolare attenzione alla prassi, si argomenta che il diritto di recedere sussista solo in presenza di determinate condizioni. In particolare, esso sarebbe esercitabile solo laddove l'adozione della qualifica benefit sia accompagnata da un'ulteriore clausola statutaria che preveda la prevalenza del beneficio comune sul lucro. Soltanto in questo caso si avrebbe infatti un effettivo e significativo cambiamento della "vita sociale", tale da giustificare il recesso.

* Università di Parma. riccardo.rao@unipr.it.

De Iustitia et Iure (ISSNe 3103-2761), 1/2026
DOI: 10.3280/ius2026oa23155

Parole chiave: società benefit, scopo lucrativo, benefici comuni, stakeholders, modifica statutaria, clausola di prevalenza, diritto di recesso

Benefit Corporations: Hybrid Purpose and Exit Right

Abstract

This work focuses on “società benefit” (a qualification, rather than a standalone corporate type), introduced in Italy taking inspiration from the US benefit corporations. Specifically, it addresses the issue of exit right: namely, whether or not a shareholder who opposes the adoption of the benefit qualification is entitled to exit from the company. Italian legislation is silent on this issue. Starting with an overview of benefit corporations, the work argues that they are characterized by at least a partial hybridization of their corporate purpose. In this regard, while adhering as closely as possible to both the letter of the law as well as to its *ratio legis*, a “third way” interpretation is proposed, which differs from what has been argued so far in legal scholarship. This framework serves as the necessary premise for addressing the issue of exit right. After a brief broadening of the perspective from a comparative law standpoint – looking across the Alps and overseas, where similar interpretative issues have arisen – a possible solution is developed. Using a wide range of arguments, including references to sectoral regulations and paying particular attention to business practice, the work argues that the exit right arises only under certain conditions. In particular, it would be available only where the adoption of the benefit qualification is accompanied by an additional clause in the bylaw requiring that the pursuit of public benefit prevail over profit. Only in such a case would there be an actual and significant alteration in the “corporate life”, sufficient to justify exit.

Keywords: benefit corporation, corporate purpose, public benefits, stakeholders, by-law amendment, hierarchy clause, exit right

1. Introduzione: “abdicazione” pubblica ed espansione privata

Traendo ispirazione dalla benefit corporation negli Stati Uniti¹, la società benefit è stata introdotta in Italia nel 2015 – primo ordinamento giuridico, al di fuori di quello statunitense, a recepire questo modello. In sintesi, com'è

¹ *Ex multis*, Brakman Reiser D. (2010) pp. 105 ss.; Murray (2015a) pp. 25 ss.; Ventura (2016) pp. 1134 ss.; Loewenstein (2017) pp. 381 ss. Data la competenza statale in materia di diritto societario, non tutti gli Stati statunitensi hanno introdotto le benefit corporations, seppure si tratti comunque di una netta maggioranza. Si veda Grunin Center (2024-2025).

noto, si tratta di un modello fondato sull'opt - in volontario, conseguibile attraverso l'inserimento all'interno dello statuto di una o più finalità di beneficio comune, mirando così a conseguire una maggiore sostenibilità sociale o ambientale – questo è l'adempimento principale, si tornerà in seguito su alcuni degli ulteriori adempimenti. La scelta di diventare benefit si fonda essenzialmente su ragioni reputazionali, poiché non sono previsti significativi incentivi fiscali o sussidi pubblici². Dal punto di vista empirico, nonostante rappresentino una frazione minima sul totale di società italiane, i dati sono in costante crescita annuale: al dicembre 2025, vi erano circa 5.500 società benefit in Italia³.

È pacifico, in dottrina, che essa debba intendersi non come un nuovo tipo di società, bensì come una qualifica aggiuntiva (alla stregua dell'impresa sociale, di ente del terzo settore e così via)⁴. Le previsioni sulle società benefit sono infatti piuttosto limitate, trovando quindi applicazione, per tutto quanto non previsto, le regole dettate per il rispettivo tipo societario⁵. Il presente contributo si concentra sulle s.p.a. – e, più limitatamente, sulle s.r.l. – benefit, seppure il modello sia utilizzabile anche da altri tipi (come le società di persone o le società cooperative).

Emerge già come le società benefit rappresentino, per certi versi, un'“esternalizzazione” privata di interessi e prerogative pubbliche. Uno Stato oberato e costretto da rigide politiche di bilancio “abdicata” parzialmente la promozione di finalità sociali e ambientali a entità giuridiche private, richiedendo loro di bilanciare – con le conseguenti criticità, intrinseche a ogni bilanciamento – queste finalità con il tradizionale perseguimento di profitti per i soci.

Il fatto che in gioco vi siano non solo interessi privati, ma come sottolineato anche pubblici, si manifesta altresì nell'espresso coinvolgimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Ai sensi della normativa benefit⁶, l'AGCM può infatti avviare, d'ufficio o su istanza privata, delle attività di controllo sul rispetto da parte delle società benefit di requisiti e adempimenti richiesti *ex lege*. Sebbene vi sia ambiguità normativa in proposito, deve ritenersi che si tratti non di una supervisione sistematica,

² Se non, ad esempio, alcuni limitati crediti d'imposta in sede di costituzione notarile. Si vedano Cordeiro Guerra e Lenzi (2021) pp. 12 ss.

³ Nativà *et al.* (2026).

⁴ *Ex multis*, Stella Richter Jr. (2017a) pp. 275 ss.

⁵ Si veda L. 208/2015, 1, 376-384.

⁶ *Ibid.* 382.

bensì episodica al verificarsi di “incidenti”⁷. La *ratio* dell’affidamento di tale ruolo all’AGCM può leggersi nelle esigenze di tutela della concorrenza⁸, posto che una società “falsamente” benefit (nel senso che opera come tale, ma non ne rispetta i dettami legislativi) potrebbe plausibilmente trarre immeritati vantaggi reputazionali sul mercato, a danno di concorrenti non benefit e dei consumatori.

In particolare, il presente contributo verte su uno specifico problema, sorto con l’introduzione – in qualche modo precipitosa⁹ – delle società benefit in Italia: ossia, se il socio eventualmente contrario all’assunzione della qualifica benefit possa recedere o meno dalla società. Sul punto, la normativa benefit italiana è silente, lasciando la configurabilità o meno del recesso all’interpretazione, con forti ricadute sistematiche e applicative¹⁰.

Per affrontare il problema in esame, si partirà da una ricostruzione per cenni delle società benefit, soffermandosi sul loro scopo (par. 2). Sostenendo, come si vedrà, che esse comportino un’ibridazione quantomeno parziale dello scopo, si valuteranno gli impatti di questa tesi sul sorgere o meno del diritto di recesso (par. 3). Dopo un allargamento della prospettiva in chiave comparatistica, guardando oltralpe e oltreoceano, dove si sono sovente posti problemi interpretativi simili (par. 4), si delinearà una possibile soluzione interpretativa (par. 5). In proposito, si argomenterà che il problema possa avere soluzione affermativa (sussistenza del diritto di recesso) soltanto in presenza di determinate condizioni. Infine, si svolgeranno delle riflessioni conclusive, toccando tangenzialmente delle fattispecie simili, come la sussistenza o meno del diritto di recedere, di fronte – non all’acquisto – ma alla perdita della qualifica benefit (par. 6)¹¹.

⁷ Sul punto, Tirelli (2017). Finora, non risulta esser stato avviato nessun procedimento di controllo.

⁸ Similarmente, Stanzione (2018) pp. 501 ss.; Caterino (2020) pp. 787 ss.; Bartolacelli (2021) pp. 349 ss.; Speranzin (2022) pp. 142 ss., par. 2 *ivi*.

⁹ L’introduzione delle società benefit è difatti avvenuta, non tramite un atto legislativo separato, bensì attraverso l’inserimento di una serie di commi all’interno della legge di bilancio (i cui estremi sono riportati alla nota 5 *supra*), così da velocizzarne l’approvazione. Si veda, *ex multis*, Marasà (2019) pp. 111-112.

¹⁰ Come rilevato, da ultimo, da Butturini (2026) p. 243.

¹¹ Il profilo del recesso “benefit” da perdita della qualifica è stato notevolmente meno investigato, rispetto a quello legato all’acquisto della predetta qualifica. In dottrina, si vedano Stella Richter Jr. (2017a) pp. 271 ss.; Zammitti (2020) pp. 596 ss.; Butturini (2026) pp. 258-259.

2. Sullo scopo delle società benefit: una “terza via”

Prima di entrare nel merito del problema del diritto di recesso, occorre preliminarmente affrontare il tema della natura della società benefit e del suo scopo, anch'esso conseguenza di alcune incongruenze nel dettato normativo¹². Sul punto, si deve premettere che nel trattare delle società benefit la dottrina ha talvolta omesso di prendere posizione in merito, e talaltra lo ha fatto in maniera sfumata, toccandolo solo tangenzialmente. Si tratta però di un profilo fondamentale da cui dipende la risoluzione in un senso o nell'altro dei vari problemi interpretativi posti dall'introduzione delle società benefit, incluso il diritto di recesso. Ciò premesso, a grandi linee e nonostante la non sempre piena chiarezza sul punto, possono individuarsi due correnti di pensiero¹³.

Secondo la prima, gli impegni relativi ai benefici comuni individuati in statuto – e, più in generale, agli interessi degli stakeholders – rappresentano un mezzo per il perseguimento di un fine che resta quello lucrativo. Sarebbe solo una diversa modalità, l'attenzione agli aspetti sociali e ambientali, mediante cui perseguire il medesimo scopo delle società “ordinarie” (intese come non benefit): l'ottenimento di utili, in senso oggettivo, e la successiva distribuzione ai soci sotto forma di dividendi, in senso soggettivo, in forza di CC 2247¹⁴.

In altre parole, rispetto alle società ordinarie, le società benefit agirebbero secondo logiche imprenditoriali più sostenibili, ma l'obiettivo di fondo resterebbe invariato (ad esempio, una società benefit ricorrerebbe al progetto X anziché al progetto Y, se il primo fosse più sostenibile del secondo, a parità di profitti; tuttavia, nel caso in cui vi fosse una certa distanza di redditività, la preferenza andrebbe comunque per il progetto più redditizio, anche se meno sostenibile). Benefici comuni e interessi degli stakeholders non rappresenterebbero dunque uno scopo in senso stretto, ma al più uno “scopo-oggetto” o “mediato”. In quest'ottica, non ci si distanzierebbe molto dal cosiddetto “enlightened shareholder value”¹⁵.

¹² Si vedano Corso (2016) pp. 997 ss., Daccò (2021) pp. 40 ss., specialmente par. 3 ivi, Rescio (2022) pp. 463 ss.

¹³ Per una sintesi del dibattito, si veda Palmieri (2023) pp. 1030 ss., specialmente par. 4 ivi.

¹⁴ Cfr., tra gli altri, Prativiera (2018) pp. 952 ss.; Cian (2021) pp. 481 ss.; Corazza (2024) pp. 498 ss., specialmente par. 3 ivi.

¹⁵ In generale (non con precipuo riferimento alle società benefit), si vedano, *ex multis*, Bebchuk e Tallarita (2020) pp. 108 ss. Nella dottrina italiana, *ex multis*, Libertini (2014) pp.

Viceversa, la seconda corrente di pensiero evidenzia come i suddetti impegni costituiscano un fine a sé stante, ulteriore rispetto a quello lucrativo. In una società benefit, benefici comuni e interessi degli stakeholders costituirebbero perciò un vero e proprio “scopo-fine”. Pertanto, si tratterebbe di una società con scopo non più unitario, ma ibrido comprendente più finalità da contemperare¹⁶, sul solco del cosiddetto “stakeholder value”¹⁷.

Senza pretesa di esaustività, i principali argomenti a favore di ciascuna tesi possono riassumersi come segue. In favore della prima tesi, si può rimarcare innanzitutto come le previsioni sulle società benefit non deroghino esplicitamente a CC 2247; inoltre, alcune di tali previsioni fanno riferimento all’«oggetto sociale», nonché all’«esercizio di una attività economica», prestandosi così a una lettura in chiave di mezzi e non di scopo in sé¹⁸. In risposta, a favore della seconda tesi, si può sottolineare che un’esplicita deroga a CC 2247 non sia necessaria e come, in una serie di previsioni, si utilizzino espressamente i termini «finalità» e «bilanciamento»¹⁹.

Si ritiene qui di propendere per la seconda tesi, per la quale gli argomenti appaiono più forti, o perlomeno più numerosi nel dettato normativo e nello “spirito della legge”. Tuttavia, con un distinguo: la diversa qualificazione dei benefici comuni indicati in statuto, rispetto ai più ampi interessi degli stakeholders. Mentre i primi sembrano rappresentare a tutti gli effetti uno scopo, i secondi costituiscono più un mezzo. La tesi qui proposta traccia quindi una “terza via” interpretativa, a metà tra le due predette tesi.

In sostegno di ciò, possono addursi i seguenti argomenti. In primo luogo, nel dettato normativo, il termine «finalità» è riferito solo ai benefici comuni (si veda l’espressione «finalità di beneficio comune», di sovente ricorrente), non anche agli interessi degli stakeholders.

In secondo luogo, diversi istituti giuridici previsti dalla normativa benefit si sviluppano esclusivamente intorno ai benefici comuni: ad esempio, oltre al bilancio “ordinario”, le società benefit devono predisporre delle relazioni

669 ss., nonché Libertini (2023) pp. 54 ss.; si veda altresì D’Alessandro (2022) pp. 409 ss., per una visione più “pura” e meno “enlightened” dello scopo lucrativo.

¹⁶ Cfr., tra gli altri, Assonime (2016) pp. 12 ss.; Angelici (2017) p. 3; Denozza e Stabilini (2017) p. 11.

¹⁷ Bebchuk e Tallarita (2020) pp. 114 ss. Nella letteratura economica, per tutti, Freeman (1984) *passim*; un primo prototipo di “stakeholder theory” può rinvenirsi altresì nella teoria della “scomposizione dei parametri”, sviluppata in Pallavicini (1968) *passim*.

¹⁸ Si veda L 208/2015, 1, 377, secondo cui i benefici comuni devono essere inseriti nella clausola statutaria concernente l’«oggetto sociale», nonché gli ulteriori commi 376, 378(a) e 379.

¹⁹ Si vedano, rispettivamente: L 208/2015, 1, 376, 377, 379, 380, 382 e 384.

annuali²⁰, che illustrino primariamente i risultati conseguiti in termini di benefici comuni e solo indirettamente quelli relativi agli interessi degli stakeholders²¹; un altro esempio è fornito dal dovere di nominare uno o più «soggetti responsabili», a cui affidare esplicitamente funzioni e compiti volti al perseguimento dei benefici comuni, non già degli interessi degli stakeholders²². Similarmente, l'eventuale controllo da parte dell'AGCM pare azionabile solo qualora i benefici comuni non siano adeguatamente promossi, non già gli interessi degli stakeholders²³.

Di conseguenza, nell'individuare in statuto i benefici comuni, ciascuna società benefit opera una selezione: mette in evidenza uno o più interessi (come l'interesse della comunità locale alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, quello dei lavoratori a condizioni di lavoro ottime che promuovano costantemente il loro benessere, etc.), all'interno della variegata pletora di possibili interessi degli stakeholders. L'effetto di questa selezione è che tali interessi cessano di essere trattati meramente come strumenti, venendo in qualche modo “sopra-elevati” e divenendo dei fini, al pari del lucro. Questa sembra una plausibile *ratio legis* della normativa benefit, che emerge funzionalmente dal modo in cui i relativi istituti giuridici sono stati congegnati.

In terzo luogo, indagando stavolta l'*intentio legis*, da un esame dei lavori preparatori può desumersi la volontà di «favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità»²⁴. Anche lì, si ricorre perciò al termine «finalità», denotandolo come duplice (potendosi inferire che si tratti di scopo lucrativo e benefici comuni), non multiplo (come si avrebbe includendosi anche tutti gli altri interessi degli stakeholders)²⁵.

3. Il problema del diritto di recesso

Una volta inquadrare le società benefit e il loro plausibile scopo, è possibile indagare il problema del diritto di recesso – come si vedrà, l'inquadra-

²⁰ In tema, si veda Butturini (2020) pp. 573 ss.

²¹ L 208/2015, 1, 378(c) e 382.

²² L 208/2015, 1, 380.

²³ L 208/2015, 1, 382.

²⁴ Relazione illustrativa al disegno di L 1882/2015 pp. 2-3.

²⁵ Si consenta il rinvio a Rao (2025) pp. 79-87, in cui la tesi qui proposta è stata più compiutamente sviluppata – e dove invece non si affronta il problema del diritto di recesso, oggetto del presente contributo.

mento risulterà infatti determinante per elaborare una possibile soluzione interpretativa. Evidentemente, il problema in esame non si pone in relazione a società benefit *ab origine*, ossia sin dal momento della loro costituzione, ma solo per quelle che adottino tale qualifica successivamente.

Nella prassi, la sussistenza o meno del diritto di recedere potrebbe rivelarsi decisiva, potendo avere – in caso affermativo – un effetto fortemente dissuasivo²⁶, scoraggiando l'adozione del modello benefit per evitare la fuoriuscita di eventuali soci contrari, assenti o astenuti, insieme al loro capitale di rischio²⁷. Non sorprende così che, in uno studio empirico pubblicato nel 2022, la maggior parte delle società intervistate (si trattava di un campione di società quotate italiane) indicasse come svantaggio più significativo del divenire benefit il pericolo di un diffuso esercizio del diritto di recesso²⁸.

Prima di tutto, va sottolineato che questo pericolo risulterebbe mitigato, almeno in parte, laddove si prevedessero delle maggioranze “super” qualificate per l'approvazione della modifica statutaria con cui si ottiene lo status di benefit: in quel caso, richiedendosi una ben più ampia condivisione, i soci legittimati a recedere sarebbero ben pochi. Tuttavia, in merito, il legislatore italiano non ha previsto alcuna deroga alle norme codicistiche, applicandosi pertanto le normali regole delle modifiche statutarie²⁹.

Inoltre, così come non si occupa direttamente delle maggioranze, la normativa benefit non detta una specifica disciplina per il recesso³⁰. Segue che il problema deve risolversi mettendo insieme due profili: da una parte, la qualificazione che si dà della società benefit, e delle modifiche che essa comporta per l'attività d'impresa svolta; dall'altra parte, le norme ordinarie sul recesso. Occorre, in altri termini, sussumere la fattispecie (o, come si vedrà, le fattispecie) benefit all'interno del micro-sistema normativo del recesso.

²⁶ Sul punto, da ultimo, anche Butturini (2026) p. 244.

²⁷ Nell'assunto, chiaramente, che i soci favorevoli non esercitino l'opzione o successiva prelazione sull'inopinato, che le relative azioni non si riescano a collocare presso terzi e che non possa ricorrersi all'acquisto di azioni proprie o alla copertura con riserve disponibili, giungendo così – dopo questi passaggi “a vuoto” – al termine dell'articolato iter procedimentale *ex* CC 2437-*quater*, con la delibera di riduzione del capitale sociale, se non financo lo scioglimento della società.

²⁸ ESG European Institute e Nativa (2022) pp. 3-4, 9-10, 24. Si vedano altresì Bianchini e Sertoli (2018) pp. 215-216.

²⁹ Sulle maggioranze richieste dalle varie normative statunitensi, si veda Murray (2015b). In particolare, il Delaware, sebbene prevedesse anch'esso in origine una maggioranza qualificata, dal 2020 richiede la mera maggioranza semplice (Del. Code. Ann., tit. 8, sub-chapter XV – Public Benefit Corporations, §363).

³⁰ Si veda, per tutti, Butturini (2022) *passim*.

Secondo una parte minoritaria della dottrina che si è già espressa sul tema, il diritto di recedere non sussisterebbe³¹. Ciò si potrebbe giustificare, tra l'altro, nell'intento "promozionale" della normativa benefit (nel senso di incoraggiare le società a adottare modelli imprenditoriali più sostenibili), che verrebbe meno laddove si concedesse l'exit; tuttavia, sarebbe un argomento un po' debole. Un'altra parte minoritaria sostiene, all'opposto, che esso debba essere sempre riconosciuto³².

Nel mezzo, la dottrina maggioritaria ritiene che il diritto spetti solo in presenza di determinate condizioni, occorrendo a tal fine una valutazione caso per caso³³. In estrema sintesi – potendosi rinvenire, all'interno di tale filone interpretativo, diversità di vedute o di accenti – si afferma che il recesso sussista solo per le modifiche statutarie benefit che siano significative; cioè soltanto per quelle che siano in grado di modificare sostanzialmente i caratteri ed il livello di rischio del relativo progetto imprenditoriale.

Quest'ultima impostazione ermeneutica pare qui quella preferibile. Piuttosto che di fattispecie benefit si dovrebbe, infatti, discorrere di plurime fattispecie benefit, nel senso che tale modello può calarsi in concreto sotto svariate forme, o meglio con diversa intensità. Solo dove, in concreto, il distacco dallo scopo lucrativo è più forte, può attribuirsi la facoltà di recedere. Dipende dunque non dal divenire in sé società benefit, ma da come le modifiche statutarie sono state effettivamente scritte.

Per "ancorare" il recesso al dato normativo, sussumendolo nel micro-sistema codicistico, bisogna evidentemente identificare una o più ipotesi di cui CC 2437, 1. Innanzitutto, potrebbe immaginarsi la previsione di un'ipotesi statutaria, ex CC 2437, 4, che attribuisca esplicitamente il recesso in caso di futura assunzione dello *status* benefit. Seppure non unanime, secondo la posizione ad oggi prevalente – che ammette clausole statutarie di recesso generiche o persino *ad nutum*, purché sia dato un congruo preavviso³⁴ – la predetta clausola sarebbe da ritenersi legittima. Tuttavia, il problema resterebbe per tutte le altre società benefit che non l'abbiano prevista.

Occorre quindi soffermarsi sulle ipotesi *ex lege*. L'individuazione di

³¹ Si vedano Siclari (2016) pp. 80 ss.; Ronco (2018) p. 75.

³² In particolare, si vedano Denozza e Stabilini (2017) p. 8.

³³ Tra gli altri, si vedano Assonime (2016) pp. 15 ss., Corso (2016) pp. 1013 ss.; Riolfo (2016) p. 726; Guida (2018) pp. 521 ss.; Gallarati (2018) pp. 838 ss.; Zammitti (2020) pp. 575 ss.; Daccò (2021) pp. 51 ss.; Butturini (2022) pp. 109 ss., p. 195. Nello stesso senso, si veda anche Comitato del Triveneto (2019), massima S.A.2.

³⁴ Si vedano Cass. Civ. Sez. I 2629/2024, e Consiglio Notarile di Milano (2005), massima n. 74.

quella più calzante dipende evidentemente dall'inquadramento che si dà della società benefit. In questa sede, propendendo per un'ibridazione di scopo nei termini sopra illustrati, l'ipotesi più ragionevolmente sussumibile è quella di cui alla lettera a). È vero che essa si riferisce esplicitamente all'«oggetto sociale», tuttavia – mediante un'interpretazione estensiva – potrebbero farsi ricadere anche modifiche attinenti allo scopo sociale. Del resto, nel 2003, quando la norma in esame è stata scritta, non potevano prevedersi fenomeni come quello della società benefit. Inoltre, per un'ulteriore giustificazione dell'interpretazione estensiva, l'intera riforma del 2003 – con specifico riferimento all'istituto del recesso – può leggersi, com'è noto, in chiave di ampliamento del suo utilizzo, rispetto a quello ben più marginale fattone in passato³⁵.

Non vi sarebbero invece i presupposti, se non con delle evidenti forzature, per “ancorare” il recesso alla lettera b), trasformazione, o alla lettera g), modifiche concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Sulla prima: non vi è un cambiamento del tipo (inteso come regime normativo o insieme di regole), trattandosi di una mera qualifica aggiuntiva. Resterebbe, a rigore, l'ipotesi della trasformazione eterogenea c.d. “regressiva” per cambiamento della causa: in merito, si può notare che, nella maggior parte dei casi, è presumibile che l'assunzione della qualifica benefit non stravolga la causa sociale, introducendosi sì delle ulteriori finalità di beneficio comune, ma restando ben saldo lo scopo di lucro; sul punto si tornerà in seguito (par. 5 *infra*). Inoltre, com'è noto, la giurisprudenza tende a interpretare i casi di trasformazione eterogenea c.d. “regressiva” (da società di capitali ad altri enti) come tassativi, perciò non suscettibili di estensioni o analogie al di fuori dei casi espressamente previsti *ex lege*, in particolare da CC 2500-*septies* (nel quale, evidentemente, non si fa alcuna menzione delle società benefit)³⁶.

Sulla seconda: in generale, essa costituisce a ben vedere la lettera più

³⁵ Si vedano, per tutti, Calandra Buonauro (2005) pp. 292 ss., nonché Angelici (2006) pp. 86 ss., per la visione del recesso non solo come strumento di tutela, ma di governance, dissuadendo “dittature” della maggioranza e favorendo la negoziazione, il dialogo all'interno della società.

³⁶ Si veda, per tutti, Trib. Roma 20 luglio 2017, n. 5403. Il punto è, com'è noto, largamente criticato in dottrina, la quale propende invece per una lettura meramente esemplificativa dei casi di legge, ritenuti come quelli più delicati e perciò espressamente contemplati dal legislatore, restando pienamente legittime interpretazioni estensive o analogiche. Si vedano, tra gli altri, Fusaro (2007) pp. 245 ss.; Guerrera (2010) pp. 3 ss.; Maltoni (2011), *passim*, in particolare p. 293; *contra*, Campobasso (2003) p. 229; Palmieri (2007) pp. 103 ss. Per una ricostruzione del dibattito, di recente, Guglielmo (2024) pp. 997 ss., specialmente par. 3 *ivi*.

controversa, in ottica interpretativa, del CC 2437, 1³⁷. In relazione alle società benefit: è vero che il passaggio da un progetto imprenditoriale ordinario a uno benefit potrebbe in qualche misura incidere sui diritti dei soci (in particolare, su quelli patrimoniali, immaginando ad esempio una possibile riduzione futura dei profitti³⁸), ma si tratterebbe di mere congetture su scenari futuri, per definizione incerti. Avendosi al più delle variazioni di fatto, non vi sarebbero perciò i presupposti per concedere il recesso³⁹. La conclusione sarebbe invece meno netta rispetto alle modifiche indirette, qualora se ne ammettesse la valenza ai fini del recesso⁴⁰: ad esempio, esso potrebbe sorgere dinanzi ad un'assunzione della qualifica benefit mediante emissione di strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti potenzialmente confliggenti con quelli dei soci esistenti (come la nomina di un amministratore, incaricato del perseguimento dei benefici comuni)⁴¹. Tuttavia, al di là di questi casi di dettaglio, deve ritenersi che la qualifica benefit non comporti di per sé alcun diritto di recesso ai sensi della lettera g).

Così delimitato il problema, resta da esaminarsi la seconda locuzione della predetta lettera a), che richiede per il sorgere della facoltà di recesso che la modifica comporti «un cambiamento significativo dell'attività della società». In effetti, l'aspetto più controverso risiede proprio in questo: valutare, caso per caso, a seconda di come le modifiche statutarie benefit sono state redatte, se esse integrino o meno «un cambiamento significativo». In proposito, vi è attualmente una profonda incertezza, non essendovi alcun criterio sufficientemente certo a cui affidarsi.

Infine, la situazione è parzialmente dissimile per le s.r.l. – che meritano una particolare attenzione posto che la maggior parte delle società benefit italiane sono ad oggi s.r.l., più che s.p.a.⁴². Anche lì, potrebbe ritenersi ammissibile una clausola statutaria di recesso *ad hoc* (legittimandosi pure nelle s.r.l., seppure con maggiore difformità di vedute rispetto alle s.p.a., persino ipotesi *ad nutum*⁴³). Laddove non prevista, si applicherebbero le ipotesi legali ex CC 2473, 1, in particolare il «cambiamento dell'oggetto» o «il

³⁷ *Ex multis*, Angelici (2014) pp. 865 ss.; Stella Richter Jr. (2017b) pp. 383 ss.

³⁸ Codazzi (2021) pp. 1277 ss.

³⁹ In generale (non riferito alle società benefit), *ex multis*, Piscitello (2019) pp. 1280.

⁴⁰ In dottrina, seppure minoritaria, si veda per tutti Ventrone (2015) pp. 1055 ss.

⁴¹ Sul punto, in generale (non riferito alle società benefit), si veda per tutti Notari (2018) pp. 1134 ss. Con specifico riferimento alle società benefit: Bartolacelli (2017) pp. 280 ss.; Rao (2025) p. 96, nota 357 *ivi*.

⁴² Si veda lo studio empirico alla nota 3 *supra*.

⁴³ In tal senso, Ventrone (2012) pp. 202 ss.; *contra*, Zanarone (2010) p. 775 ss.

compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto», che ricalcano in qualche modo quelle dettate per le s.p.a. Tuttavia, vi è, com'è noto, un'importante differenza: la mancanza di un espresso riferimento alla significatività consente di ampliare in generale il raggio d'azione del recesso, incluso nel particolare il recesso “benefit”, che diverrebbe dunque più agevolmente esercitabile nelle s.r.l.⁴⁴.

4. (Segue): una prospettiva comparatistica, oltralpe e oltre oceano

Prima di illustrare la soluzione qui proposta per ridurre la predetta incertezza, può dedicarsi un breve sguardo comparatistico oltralpe e oltre oceano, così da verificare quali siano le soluzioni lì adottate. Non chiaramente al fine di applicarle direttamente in Italia, ma per valutare se – anche data la comune origine di tutte le legislazioni benefit – possa lì rinvenirsi qualche elemento interpretativo utile.

Con qualche anno di ritardo rispetto all'Italia, nel 2019 pure la Francia ha introdotto un modello ispirato alle benefit corporations statunitensi: nel contesto della più ampia “Loi PACTE”⁴⁵, sono state infatti coniate le sociétés à mission⁴⁶. In breve, si tratta di società che hanno volontariamente identificato uno o più obiettivi sociali e ambientali («objectifs sociaux et environnementaux»), da perseguire in parallelo all'obiettivo lucrativo⁴⁷.

In Francia, così come in Italia, non vi sono previsioni espresse sul diritto di recesso in materia di sociétés à mission, dovendosi dunque ricorrere anche lì alle norme generali. Vi è, però, un'importante differenza rispetto all'Italia: in Francia, quantomeno con riferimento alle società commerciali, tali norme sono com'è noto particolarmente rigide, restringendo notevolmente lo spazio per il droit de retrait⁴⁸. Data questa generale rigidità, il problema della

⁴⁴ Per una dettagliata analisi del problema del recesso “benefit”, relativamente alle s.r.l., si veda Butturini (2022) pp. 125 ss., p. 195., nonché Butturini (2026) pp. 268 ss.

⁴⁵ Acronimo di “Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises”, L. 486/2019.

⁴⁶ Riformando il *code de commerce* L. 210-10, 210-11 e 210-12.

⁴⁷ Si vedano, tra gli altri: Cohen (2019) *passim*; Laronze (2021) *passim*; più di recente, Jullian (2024) p. 1 ss. Per un confronto tra il trapianto italiano e quello francese: Ferrarini e Zhu (2021) pp. 8-13; Rao (2025) pp. 66 ss.

⁴⁸ In assenza di apposite previsioni statutarie, il droit de retrait è esercitabile solo nelle sociétés à responsabilité limitée (SARL) e nelle sociétés par actions simplifiée (SAS) che siano, in entrambi i casi, à capital variable. Al di fuori di ciò, e di poche altre eccezioni, il

sussistenza o meno del diritto di recesso – in relazione alla specifica fattispecie dell’assunzione della qualifica di *société à mission* – non è stato particolarmente avvertito dalla dottrina francese, potendosi propendere per una risposta negativa⁴⁹.

In Canada, dove le *benefit corporations* sono state introdotte sempre nel 2019⁵⁰, è stato esplicitamente previsto che il recesso sussista, ciò sia nel caso di acquisto della qualifica *benefit* che nel caso di sua successiva perdita⁵¹. Il socio recedente ha perciò diritto a essere liquidato, al «*fair value*» delle sue azioni⁵².

Al contrario, negli Stati Uniti la risposta è prevalentemente negativa, essendo però necessarie delle precisazioni. La maggior parte delle normative *benefit* si ispira al “Model Benefit Corporation Legislation” (MBCL), predisposto da B Lab, l’associazione non profit che ha ideato e promosso per la prima volta le *benefit corporations*⁵³. In materia di recesso, l’MBCL non prende posizione, restando silente. Quest’approccio può spiegarsi con la sua natura di “model legislation”, che predilige dunque lasciare liberi sul punto i singoli Stati⁵⁴. Così, il Delaware e quasi tutti gli altri Stati, hanno preferito non accordare – almeno non espressamente – alcun diritto di recesso⁵⁵. Tra l’altro, già una minoranza (e.g. California, Nevada), le discipline statali statunitensi che attribuiscono il diritto di recesso “*benefit*” sono persino in diminuzione (e.g. in Delaware, Colorado, dove tale diritto, laddove non

rimedio per “uscire” dalla società resta la vendita delle partecipazioni. In giurisprudenza, *ex multis*, si veda Cass. Civ. Chambre commerciale 23-20.199/2024.

⁴⁹ Di recente, in generale (non con specifico riferimento alle *sociétés à mission*), si veda Le Nabasque (2023) pp. 767 ss.

⁵⁰ Più precisamente, come negli Stati Uniti (nota 1 *supra*), non tutte le Province canadesi consentono il ricorso al modello *benefit*: finora, ciò è stato permesso solo nella Provincia del British Columbia; sebbene una medesima proposta sia stata avanzata nel Quebec, essa non è stata ancora approvata. Per i riferimenti normativi del British Columbia, si veda Bill M. 209/2019, “Business Corporations Amendment Act” (n. 2), con il quale si è aggiunto il chapter 57, 2.3 all’interno del British Columbia Business Corporation Act (BCBCA).

⁵¹ Per entrambi i casi, si è infatti dettato che «a shareholder (...) may send a notice of dissent» e successivamente uscire dalla società. Si veda BCBCA section 51.995, 5.

⁵² Alexander (2020) pp. 124-125; Giagnocavo (2023) pp. 464-465.

⁵³ Loewenstein (2013) p. 1007, 1012; Dorff (2023) introduction *ivi*.

⁵⁴ Si veda Clark e Vranka (2013), che può ritenersi un commento ufficiale all’MBCL, nel quale si nota come si sia preferito «not [to] create specific dissenters rights for the election or termination of [benefit] status where they would not otherwise exist [under single States’ corporate laws]».

⁵⁵ Murray (2015b) pp. 1-2, 4-5. Si veda altresì Butturini (2022) pp. 72 ss., specialmente p. 74 («le discipline statali [statunitensi] in cui si prevede il diritto di recesso (...) sono una minoranza»).

completamente abrogato, è stato fortemente ridimensionato nel suo ambito di applicazione)⁵⁶.

In definitiva, la difformità di approcci adottati dai vari ordinamenti, seppure con la prevalenza di quello negativo (ossia, non sussistenza del diritto di recesso), non pare consentire in astratto di trarre conclusioni univoche sul rapporto tra scelta del modello benefit ed eventuale diritto di recesso.

5. Possibile soluzione: come determinare con maggiore certezza la significatività delle modifiche statutarie

Tornando al diritto italiano, secondo la lettura qui proposta, il carattere ibrido delle società benefit fa naturalmente sorgere un quesito: come bilanciare i due scopi (lucro e beneficio comune), potenzialmente – anche se non necessariamente – confliggenti? Potrebbe darsi che, in certe circostanze, perseguire l’uno consenta di perseguire anche l’altro, ma potrebbe darsi pure il contrario, ossia circostanze in cui si pone un “trade-off” tra i due.

Dalla normativa sulle società benefit, non si evincono criteri di bilanciamento risolutivi. Di conseguenza, il contemperamento è essenzialmente rimesso alla discrezionalità degli amministratori che gestiscono ciascuna società benefit (o dei rispettivi soci, per le loro materie di competenza). Segue che, caso per caso, il beneficio comune potrebbe (i) prevalere, (ii) equipararsi o (iii) soccombere dinanzi al lucro⁵⁷.

Questa variabilità potrebbe mitigarsi con una clausola statutaria che predetermini la priorità tra i due scopi. In particolare, se in statuto si prevedesse che il beneficio comune deve sempre prevalere sul lucro⁵⁸, si avrebbe una società benefit “forte”, in cui la gerarchia di scopi è fissata una volta per tutte (salva successiva modifica statutaria), anziché essere lasciata al “judgement” degli amministratori (per un verso limitandone la sfera d’azione, per altro verso agevolandone l’agire, rendendo più chiari i dettami da seguire).

In tema di recesso, ne deriverebbe che: data la preordinata prevalenza, a

⁵⁶ Zammiti (2020) p. 584; Butturini (2026) pp. 247-248.

⁵⁷ Una siffatta visione delle società benefit non sarebbe compatibile con la tesi – qui non condivisa – secondo cui il loro carattere peculiare risiederebbe nell’oggetto (e non nello scopo): lì, in caso di conflitto, si avrebbe sempre la (iii), soccombenza del beneficio comune di fronte al lucro. Si rinvia in proposito al par. 2 *supra*.

⁵⁸ Come sopra, una siffatta clausola non sarebbe evidentemente ammissibile nella diversa ottica della società benefit “oggetto” – qui non condivisa. Si rimanda nuovamente al par. 2 *supra*.

livello statutario, del beneficio comune sul lucro, il diritto di recesso dovrebbe ritenersi certamente sussistente. Sarebbe infatti rispettato il criterio ex CC 2437, 1, a), esaminato al par. 3 *supra*, della significatività della modifica statutaria⁵⁹.

Diversamente, nelle società benefit che non introducessero una siffatta clausola statutaria, la gestione potrebbe marcatamente oscillare tra una netta prevalenza del beneficio comune a quella del lucro. Realisticamente, in assenza di vincoli statutari, potrebbe immaginarsi che esse si tengano “al limite”: in altre parole, il beneficio comune – sebbene non totalmente ignorato – sarebbe comunque fortemente marginalizzato rispetto al preponderante perseguimento di profitti. In quest’ottica, vi sarebbe in pratica poca differenza tra esse e le società ordinarie.

In punto di recesso, per quest’ultime società benefit, tale diritto non dovrebbe sussistere. Posta la ridotta distanza rispetto alle società ordinarie, e la non significativa variazione dello statuto e del livello di rischio del progetto imprenditoriale, l’attribuzione della facoltà di recedere non troverebbe infatti un’adeguata giustificazione⁶⁰.

In sintesi, contribuendo così a rendere maggiormente certo il sistema, il recesso dovrebbe garantirsi solo in presenza di società benefit “forti” (con prevalenza statutaria del beneficio comune), non in tutti gli altri casi di società benefit “deboli” (sprovviste di siffatta prevalenza statutaria).

Al fine di supportare ulteriormente la tesi qui proposta, può svilupparsi il seguente argomento supplementare, che muove dalla disciplina settoriale delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Introdotte da DLGS 199/2021, in recepimento di DIR UE 2001/2018, le CER sono degli enti, aventi propria forma giuridica, che mirano a fornire «benefici ambientali, economici o sociali» ai propri membri (ossia produttori e consumatori di energia rinnovabile). Seppure le CER possano realizzare dei «profitti finanziari», quest’ultimi non possono rappresentare lo scopo prevalente. Ne deriva che le CER, una qualifica alla stregua delle società benefit e non un tipo a sé stante, possono avere forma non profit o cooperativa, ma non lucrativa⁶¹.

⁵⁹ Una siffatta fattispecie potrebbe inoltre ritenersi simile a (e per certi versi sussumibile nel) CC 2437, 1, lettera b), in materia di trasformazione. Tuttavia, anche posta la diffomità di vedute tra dottrina e giurisprudenza sulla tassatività o meno dei casi di trasformazione eterogenea (si veda par. 3 *supra*), si ritiene qui preferibile concentrarsi sulla lettera a) del medesimo articolo.

⁶⁰ Allo stesso modo, dato il permanere di una preponderante natura lucrativa, non potrebbe ritenersi configurata nemmeno l’ipotesi ex CC 2437, 1, lettera b), in materia di trasformazione.

⁶¹ Sui profili gius-commercialistici delle CER si veda, su tutti, Cusa (2024), *passim*.

In via eccezionale, potrebbe chiedersi se alle CER sia concesso costituirsi con forma lucrativa purché a ciò si accompagni la qualifica benefit. Potrebbe difatti astrattamente sostenersi che l'essere benefit assicuri la prevalenza dei benefici "altri" sul profitto⁶². Tuttavia, come argomentato nel presente contributo, è semmai più plausibile il contrario. Ne consegue che sembra ragionevole ritenere che le CER non possano dotarsi di nessuna forma lucrativa, a prescindere dall'essere benefit o meno⁶³; è tuttavia necessario un distinguo, come segue.

Sulla base di quanto qui sostenuto, dovrebbe ritenersi ammissibile per una CER adottare la forma lucrativa, purché sia rispettata una duplice condizione: l'acquisto della qualifica benefit e la contestuale previsione statutaria di prevalenza del beneficio comune sul lucro, nei termini predetti.

L'interpretazione qui elaborata – che sviluppa quanto già rilevato in un precedente contributo⁶⁴ – trova un recentissimo riscontro in una proposta di emendamento in Parlamento, discussa in data 30 marzo 2026. In quella sede, con intenti chiarificatori, si è chiesto di prevedere esplicitamente che le CER possano dotarsi di forma lucrativa benefit, a condizione che lo statuto preveda «la prevalenza dello scopo di beneficio comune sullo scopo di lucro»⁶⁵. Ha fatto seguito un'altra proposta emendativa in Parlamento – discussa pochi giorni dopo, in data 8 aprile 2026, nel contesto dell'approvazione di un'altra legge – in cui si è analogamente chiesto che, purché si assicuri che con adeguamento statutario «lo scopo di lucro non risulti prevalente rispetto a quello di utilità collettiva», le CER possano ricorrere al modello della società benefit⁶⁶.

Seppure nessuno dei due emendamenti sia stato alla fine approvato⁶⁷, essi sembrano particolarmente utili per indagare l'*intentio legis* della normativa benefit. Entrambi sono stati presentati infatti da uno dei principali promotori,

⁶² Cfr. Passarelli e Proietto (2023) pp. 162 ss.; Cuocolo (2023) p. 58.

⁶³ Così, anche Cusa (2020) pp. 113-114; Favilli (2023) pp. 385 ss.

⁶⁴ Sia consentito rinviare a Rao (2024) p. 738, nota 40 ivi.

⁶⁵ Proposta di emendamento 4.21 all'Atto Camera 2809, in sede di conversione di DL 21/2026, recante "misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese", c.d. "Decreto Bollette". L'emendamento in esame è reperibile qui: <https://www.camera.it/ricerca-emendamenti/>.

⁶⁶ Proposta di emendamento 27.19 all'Atto Camera 2807, in sede di conversione di DL 19/2026, n. 19, recante "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". Per il reperimento dell'emendamento, si veda il link alla nota *supra*.

⁶⁷ Si vedano, rispettivamente: L 49/2026 (con cui si è convertito in legge il DL 21/2026) e L 50/2026 (con cui si è convertito in legge il DL 19/2026).

e primo firmatario, della normativa benefit italiana, l'On. Mauro del Barba. Nonostante non sia di per sé dirimente, questo elemento si aggiunge dunque agli argomenti sviluppati finora, supportando ulteriormente la tesi qui proposta per cui debba ritenersi legittimo inserire una clausola di prevalenza in favore del beneficio comune all'interno di uno statuto benefit. Con la conseguenza, nel processo argomentativo qui sviluppato, che ciò radicherà la facoltà dei soci contrari, assenti o astenuti di recedere dalla società.

Inoltre, nonostante la mancata formale approvazione dei predetti emendamenti, nella seduta del 31 marzo 2026, la Camera – con un atto di indirizzo politico – ha rilevato che la società benefit «rappresenta uno strumento giuridico particolarmente idoneo a garantire l'equilibrio tra sostenibilità economica e perseguimento di finalità di interesse generale», aggiungendo che «la mancanza di un esplicito riconoscimento normativo della compatibilità tra [CER] e forma giuridica di società benefit determina, allo stato, incertezze interpretative e limita il pieno sviluppo di iniziative territoriali innovative, con conseguente perdita di opportunità in termini di investimenti, occupazione e benefici ambientali». Auspicando dunque «una maggiore valorizzazione del modello delle società benefit», la Camera ha concluso impegnando il Governo a «valutare l'opportunità di intervenire, nell'ambito dei provvedimenti attuativi ovvero nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere espressamente che le [CER] possano essere costituite anche in forma di società di capitali benefit, purché lo statuto (...) [garantisca] la prevalenza dello scopo di beneficio comune sullo scopo di lucro»⁶⁸.

La soluzione qui proposta al problema del diritto di recesso – utilizzando a tal fine un'ampia gamma di argomenti, inclusi dei riferimenti a norme settoriali come quelle sulle CER⁶⁹ – sembra desiderabile anche per un'altra ragione: la sua migliore aderenza alla prassi societaria registratasi finora. Ad oggi, sono stati rari, se non persino quasi inesistenti, i casi in cui il recesso – dinanzi all'adozione della qualifica benefit – sia stato esercitato e concesso.

Del resto, a monte, di sovente nemmeno il consiglio di amministrazione – nel convocare l'assemblea per la votazione sull'adozione o meno della qualifica benefit – contempla la facoltà di recesso, con la conseguente mancata fissazione *ex ante* del valore delle azioni. Dinanzi a delibere che possono legittimare il recesso, com'è noto, la valutazione preventiva del valore delle azioni sarebbe invece necessaria ai sensi di CC 2437-ter, avendo i soci diritto di

⁶⁸ Si veda il seguente link: https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0637&tipo=documenti_seduta.

⁶⁹ Sull'utilità di ricorrere alla normativa sulle CER, a fini interpretativi della normativa benefit, si veda anche Trotti (2026) pp. 132-133.

conoscere tale determinazione con quindici giorni d'anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea, nonché di contestarla se ritenuta non corretta. A questi diritti potrebbe eccezionalmente derogarsi solo in presenza di un'esplicita dispensa per gli amministratori da parte dei soci, all'unanimità⁷⁰. E sarebbe poco plausibile ritenere che quest'ultima circostanza si sia verificata, ogni qualvolta si è deliberata l'assunzione della qualifica benefit, come avvenuto ad oggi per più di cinquemila società (si vedano i dati empirici riportati al par. 1 *supra*; sottraendo chiaramente da tale cifra le società benefit *ab origine*, per cui il problema del recesso non si pone, si veda l'incipit del par. 3 *supra*).

Pertanto, delle due l'una: queste migliaia di delibere debbono ritenersi viziate sin dalla convocazione delle rispettive assemblee (seppure si tratti di vizi sanabili e comunque soggetti a termini d'impugnazione brevi)⁷¹, oppure occorre identificare un criterio che possa supportarne la validità. Il criterio qui proposto sarebbe utile anche a tal fine. Il diritto di recesso, e la relativa valutazione preventiva del valore delle azioni a cura degli amministratori (sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, *ex CC 2437-ter*, 2), dovrebbero applicarsi solo se la qualifica benefit è assunta con l'aggiuntiva previsione statutaria della prevalenza del beneficio comune sul lucro – circostanza che risulta finora rara, se non financo inesistente⁷². Ciò consentirebbe di spiegare a posteriori quanto avvenuto sinora, nonché di radicare con maggiore certezza un criterio pro futuro, per successive adozioni della qualifica benefit – che risultano dai dati empirici in costante crescita, si veda ancora par. 1 *supra*.

⁷⁰ Si vedano Consiglio Notarile di Milano (2004), massima n. 51, e Comitato del Triveneto (2020), massima H.H.15.

⁷¹ Sulle conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo di predeterminare il valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, non vi è uniformità di vedute: secondo una tesi, ne deriverebbe l'annullabilità (si veda Di Cataldo (2007) pp. 220 ss., specialmente p. 240; in giurisprudenza, Trib. Milano 31 luglio 2015, n. 9189); secondo un'altra tesi, si applicherebbe un diverso rimedio, ossia la nomina di un esperto, analogamente a quanto previsto *ex lege* per la contestazione della valutazione (in giurisprudenza, Trib. Roma 30 aprile 2014, n. 2964 in cui si afferma che «sostenere che, in mancanza della preventiva determinazione degli amministratori, non potendosi configurare alcuna contestazione in senso proprio, non potrebbe ricorrersi al tribunale per la designazione dell'esperto bensì percorrere la strada dell'impugnativa della delibera, costituisce un rimedio che non tutelerebbe i soci che non possiedono una partecipazione legittimante per l'impugnativa (...) i quali, dunque, rimarrebbero del tutto privi di tutela»).

⁷² Dagli studi empirici sul tema, sebbene limitati ai campioni *ivi* presi in considerazione, non emergono di fatto società benefit che abbiano previsto una siffatta clausola di prevalenza. Cfr., ad esempio, Mion e Loza Adaui (2020) pp. 1 ss. (che hanno esaminato un campione di 94 società benefit).

Infine, estendendo la disamina alle s.r.l., come già notato al par. 3 *supra*, lì il recesso in generale – e il recesso “benefit” in particolare – sembrerebbero più agevolmente configurabili, data l’assenza del richiamo alla significatività, diversamente dalle s.p.a. Tuttavia, non può escludersi – anzi, questo pare piuttosto frequente – che le modifiche statutarie adottate dalle s.r.l. (alla stregua delle s.p.a.) nel divenire benefit siano meramente formali, prevedendo delle finalità di beneficio comune manifestamente vaghe (come la “felicità”, l’“uguaglianza” o l’“eradicazione della povertà”) o che semplicemente riproducono le parole della legge, la quale al contrario richiederebbe finalità specifiche e ben individuate⁷³.

Di conseguenza, se è vero che nelle s.r.l. il recesso “benefit” dovrebbe astrattamente trovare più spazio, in concreto ciò potrebbe non darsi, qualora tutte – o pressoché tutte – le modifiche statutarie fossero puramente formali o vaghe⁷⁴. In particolare, pure alle s.r.l., potrebbe applicarsi il criterio sopra proposto per le s.p.a.: il diritto di recedere sussisterebbe certamente in presenza di una clausola statutaria di prevalenza del beneficio comune sul lucro; tuttavia, date le peculiarità della normativa generale sul recesso nelle s.r.l., con l’assenza del requisito di significatività, il diritto di recedere potrebbe configurarsi anche in altri casi, da valutarsi volta per volta. Pur restando così “aperto” il raggio d’azione del recesso “benefit” nelle s.r.l., l’applicazione del predetto criterio consentirebbe di ridurre, almeno parzialmente, l’incertezza.

6. Conclusioni

La soluzione qui proposta, discussa nello scenario dell’adozione della qualifica benefit, potrebbe agevolmente *mutatis mutandis* estendersi allo scenario inverso: ossia, la perdita di questa qualifica. Pure in quella sede, pare ragionevole affermare che il diritto di recesso debba sussistere solo se le seguenti condizioni sono rispettate: (i) la precedente adozione era stata accompagnata dalla clausola di prevalenza del beneficio comune sul lucro; (ii) nel rinunciare alla qualifica, si elimina in statuto anche la predetta clausola di prevalenza. In tutti gli altri casi di rinuncia allo status benefit non vi sarebbe invece una significativa modifica del progetto imprenditoriale: come essa non sussisteva all’adozione (senza clausola di prevalenza), non sussiste logicamente neanche alla perdita.

⁷³ Si vedano Bianchini e Sertoli (2018) pp. 209-211; Mion e Loza Adauì (2020); Rao (2025) pp. 138 ss.

⁷⁴ Per una posizione simile, Butturini (2026) p. 275.

Quanto appena affermato può applicarsi pure alle società benefit *ab origine*. È vero che in quei casi non vi è stata un'adozione "in corsa", bensì una scelta del modello benefit fin dalla loro costituzione; dunque, come precedentemente sottolineato, il problema del diritto di recesso non si è nemmeno posto in quella sede. Tuttavia, al momento di una successiva rimozione statutaria della qualifica benefit, potrebbe configurarsi un diritto di recesso: in particolare, secondo la tesi qui proposta, esso sorgerebbe solo laddove, insieme alla qualifica, venisse meno anche la clausola di prevalenza del beneficio comune sul lucro eventualmente pattuita in statuto; altrimenti, mancando quest'ultima condizione (perché una siffatta clausola di prevalenza non è mai stata prevista o perché, se prevista, non è stata rimossa), nessun diritto di recesso sarebbe esercitabile.

Qualche ultima riflessione la merita qui lo scenario – come è emerso, fino ad oggi particolarmente frequente, se non persino sempre ricorrente – di società benefit il cui statuto non preveda nulla sulla prevalenza del beneficio comune sul lucro o viceversa. Potrebbe darsi che una certa società benefit sia effettivamente gestita dai propri amministratori in un modo tale per cui il beneficio comune è costantemente sovraordinato al lucro. Dinanzi a una siffatta fattispecie, potrebbe sostenersi che il diritto di recesso vada concesso; tuttavia, quest'ultimo diritto può essere connesso all'adozione della relativa delibera di adozione del modello benefit, non a come tale delibera è successivamente implementata negli anni a venire. Sembra quindi ragionevole affermare che la facoltà di recedere non sussista, in quanto limitandosi alla delibera per sé, come originariamente assunta, non vi sarebbero elementi per "ancorare" il recesso. Piuttosto, potrà valutarsi in seguito se altre delibere successivamente assunte da quell'impresa benefit possano "ancorare" il recesso, rientrando in una o più delle ipotesi di cui CC 2437 (come, ad esempio, una successiva delibera che introduca la etero-destinazione di una parte degli utili alle finalità "benefit", limitando i diritti di partecipazione dei soci). Questo è un corollario della tesi qui proposta su cui ci si riserva di dedicare futuri approfondimenti.

Al netto di ciò, in generale, si auspica che la soluzione elaborata nel presente contributo possa offrire un valido apporto, anche solo parziale, per risolvere il problematico rapporto tra società benefit e diritto di recesso, rendendo così il panorama normativo più certo.

Riferimenti bibliografici

- Alexander F. (2020). *Putting Benefit Corporation Statutes into Context by Putting Context into the Statutes*. In: *Business Lawyer*, 76: 109-150.
- Angelici C. (2006). *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*. Padova.
- Angelici C. (2014). *Sull'art. 2437, primo comma, lettera g) del c.c.* In: *Riv. Not.*: 865 ss.
- Angelici C. (2017). *Società benefit*. In: *Orizzonti Dir. Comm.*, V(2): 1 ss.
- Assonime (2016). *Circolare n. 19*. Testo disponibile al sito: <https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/266544.aspx>.
- Bartolacelli A. (2017). *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*. In: *Non Profit*, 23: 253-286.
- Bartolacelli A. (2021). *“Predicare bene e razzolare male”: la concorrenza sleale delle società dichiaratamente benefit, ma che non perseguono una finalità di beneficio comune*. In: Miranda Serrano L.M., Pagador López J., a cura di, *Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*. Madrid.
- Bebchuk L.A. e Tallarita R. (2020). *The Illusory Promise of Stakeholder Governance*. In: *Cornell L. Rev.*, 106: 91-177.
- Bianchini M. e Sertoli C. (2018). *Una ricerca Assonime sulle società benefit: dati empirici, prassi statutaria e prospettive*. In: *Analisi Giur. Econ.*, 1: 201-220. DOI: 10.1433/90949
- Brakman Reiser D. (2010). *Blended Enterprise and the Dual Mission Dilemma*. In: *Vermont L. Rev.*, 35: 105-116.
- Butturini P. (2020). *La relazione annuale delle società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*. In: *Giur. Comm.*, 47(3): 572-593.
- Butturini P. (2022). *Società benefit e diritto di recesso*. Torino.
- Butturini (2026). *Il recesso*. In: Cetra A., a cura di, *Le società benefit*. Bologna.
- Calandra Buonaura V. (2005). *Il recesso del socio di società di capitali*. In: *Giur. Comm.*, 3(1): 291-316.
- Campobasso G.F. (2004). *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*. Torino.
- Cass. Civ. Chambre commerciale 23-20.199/2024. Testo disponibile al sito: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURI-TEXT000049291012?init=true&page=1&query=23-20.199&search-Field=ALL&tab_selection=all.
- Cass. Civ. Sez. I 2629/2024.
- Caterino D. (2020). *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing “reputazionale” e alterazione delle dinamiche concorrenziali*. In: *Giur. Comm.*: 787-809.
- Cian M. (2021). *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*. In: *Riv. Soc.*, 2-3: 475-507.
- Clark W.H., Jr. e Vranka L. (2013). *White Paper: The Need and Rationale for the*

- Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form that Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, ultimately, the Public.* Testo disponibile al sito: <https://growthoriented sustainable entrepreneurship.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/07/gv-white-paper-need-and-rationale-for-benefit-corporations.pdf>.
- Codazzi E. (2021). *Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit.* In: *Orizzonti Dir. Comm.*, 3: 1243 ss.
- Cohen E. (2019). *La société à mission. La loi PACTE : enjeux pratiques de l'entreprise réinventée.* Paris.
- Comitato Notarile del Triveneto (2019). *Massima S.A.2.*
- Comitato Notarile del Triveneto (2020). *Massima H.H.15.*
- Consiglio Notarile di Milano (2004). *Massima n. 51.*
- Consiglio Notarile di Milano (2005). *Massima n. 74.*
- Corazza F. (2024). *Società benefit, discrezionalità e limitazione della (ir)responsabilità degli amministratori.* In: *NLCC*: 498-523.
- Cordeiro Guerra R. e Lenzi D. (2021). *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari.* In: *Riv. Tel. Dir. Trib.*: 1-20. Testo disponibile al sito: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2021/06/Cordeiro-Guerra-Lenzi.pdf>
- Corso S. (2016). *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit.* In: *NLCC*: 995-1031.
- Cuocolo L. (2023). *Il ruolo degli enti locali nella promozione e nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.* In: Cuocolo L., Giampellegrini P.P. e Granato O., a cura di, *Le comunità energetiche rinnovabili: modelli, regole, profili applicativi.* Milano.
- Cusa E. (2020). *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche.* In: *Orizzonti Dir. Comm.*, 1: 71-126.
- Cusa E. (2024). *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo.* In: *CNN, studio n. 38-2024/I.*
- D'Alessandro F. (2022). *Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (divagazioni semi-serie sulla c.d. responsabilità sociale dell'impresa e dintorni).* In: *Riv. Dir. Civ.*, 68(3): 409-461.
- Daccò A. (2021). *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti.* In: *Banca Borsa Tit. Credito*, 1: 40-71.
- Denoza F. e Stabilini A. (2017). *La società benefit nell'era dell'Investor Capitalism.* In: *Orizzonti Dir. Comm.*, V(2): 1 ss.
- Di Cataldo V. (2007). *Il recesso del socio di società per azioni.* In: Abbadessa P. e Portale G.B., diretto da, *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III. Torino.
- Dorff M.B. (2023). *Becoming a Public Benefit Corporation. Express Your Values, Energize Stakeholders, Make the World a Better Place.* Stanford.

- ESG European Institute e Nativa (2022). *Le società benefit come possibile modello di sviluppo anche per le società quotate risultati di una ricerca sul campo*. Testo disponibile al sito: <https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/05/ESG-European-Institute-Le-societa-benefit-come-possibile-modello-di-sviluppo-anche-per-le-societa-quotate-1.pdf>.
- Favilli C. (2023). *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. la questione della forma giuridica delle comunità energetiche*. In: *Resp. Civ. Prev.*, 2: 385-403.
- Ferrarini G., Zhu S. (2021). *Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?* In: *ECGI Law Working Paper* n. 588.
- Freeman R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston.
- Fusaro A. (2007). *La trasformazione delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*. Testo disponibile al sito: <https://elibrary.fondazione-notariato.it/indice.asp?pub=8&mn=>.
- Gallarati A. (2018). *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit*. In: *Contr. Impr.*, (2): 806-842.
- Giagnocavo C. (2023). *B Corps, Benefit Corporations and Socially Oriented Enterprises in Canada*. In: Peter H., Vargas Vasserot C. e Alcalde Silva J., a cura di, *The International Handbook of Social Enterprise Law*. Berlin.
- Grunin Center for Law and Social Entrepreneurship (2024-2025). *The State of Social Enterprise and the Law*. Testo disponibile al sito: <https://www.law.nyu.edu/centers/grunin-social-entrepreneurship/resources/publications>.
- Guerrera F. (2010). *Sulla trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni (parere pro-veritate)*. In: *Vita Not.*, 1: 1 ss.
- Guglielmo R. (2024). *Le operazioni straordinarie degli enti sportivi dilettantistici: trasformazione, fusione e scissione*. In: *Riv. Not.*, 2: 997 ss.
- Guida P. (2018). *La “Società Benefit” quale nuovo modello societario*. In: *Riv. Not.*, 3: 502 ss.
- Jullian N. (2024). *Sociétés à mission: bientôt 5 ans d’introduction d’une once de non-lucrativité en droit des sociétés*. In: *Droit des Sociétés*, 4: 1 ss.
- Laronze F. e Neau-Leduc C., a cura di (2021). *La société à mission : perspectives critiques sur l’entreprise sous l’angle de la loi PACTE*. Strasbourg.
- Le Nabasque H. (2023). *Les droits des associés. À propos de leur droit de retrait*. In: *Revue des Sociétés*, 12: 767 ss.
- Libertini M. (2014). *Ancora in tema di contratto, impresa e società`. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello “istituzionalismo debole”*. In: *Giur. Comm.*, 1: 669 ss.
- Libertini M. (2023). *Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*. In: *Contr. Impr.*, 1: 54 ss.
- Loewenstein M.J. (2013). *Benefit Corporations: A Challenge to Corporate Governance*. In: *Business Lawyer*, 68: 1007-1038.
- Loewenstein M.J. (2017). *Benefit Corporation Law*. In: *University of Cincinnati L. Rev.*, 85: 381-394.

- Maltoni M. (2011). *La trasformazione eterogenea in generale*. In: Maltoni M. e Tasinari F., a cura di, *La trasformazione delle società*. Milano.
- Marasà G. (2019). *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*. Torino.
- Mion G. e C.R. Loza Adaui (2020). *Understanding the purpose of benefit corporations: An empirical study on the Italian case*. In: *Int. J. of CSR*, 5: 1-15. DOI: 10.1186/s40991-020-00050-6.
- Murray J.H. (2015a). *An Early Report on Benefit Corporations*. In: *West Virginia L. Rev.*, 118(1): 25-57.
- Murray J.H. (2015b; ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2015). *Corporate Forms of Social Enterprise: Comparing the State Statutes*. Testo disponibile al sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1988556.
- Nativa, Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e As-sobenefit (2026). *Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2026*. Testo disponibile al sito: <https://www.societabenefit.net/ricerca-nazionale-sulle-societa-benefit/>.
- Notari M. (2018). *Gli strumenti finanziari partecipativi: punti fermi e problemi aperti negli orientamenti interpretativi del notariato milanese*. In: *Riv. Soc.*, 63(4): 1134-1165.
- Pallavicini G. (1968). *Strutture integrate nel sistema distributivo italiano*. Milano.
- Palmieri G. (2007). *Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione*. In: Abbadessa P. e Portale G.B., diretto da, *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, IV. Torino.
- Palmieri M. (2023). *Le società benefit*. In: *Giur. Comm.*, 1:1030 ss.
- Passarelli G. e Proietto G. (2023). *Le Comunità Energetiche Rinnovabili tra modelli e strumenti di finanziamento: vantaggi, criticità e implicazioni sistematiche*. In: *NDS*, 1: 139-173.
- Piscitello P. (2019). *Recesso organizzativo ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. e modifica delle regole di partecipazione ai risultati*. In: *Soc. (Le)*, 11: 1273 ss.
- Prataviera S. (2018). *Società benefit e responsabilità degli amministratori*. In: *Riv. Soc.*, 4: 919 ss.
- Rao R. (2024). *Le comunità energetiche rinnovabili (CER): delle “officine” per il diritto commerciale?* In: *Orizzonti Dir. Comm.*, 2: 726-757.
- Rao R. (2025). *Benefit corporations in the valley of temples*. Testo disponibile al sito: <https://air.uniud.it/handle/11390/1306985>.
- Rescio G.A. (2022). *L'oggetto della società benefit*. In: *Riv. Dir. Civ.*, 68: 462-477.
- Riolfo G. (2016). *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (prima parte)*. In: *Studium Iuris*, 6: 720-730.
- Ronco S. (2018). *Le società benefit fra profit e non profit*. Napoli.
- Siclari D. (2016). *Le società benefit nell'ordinamento italiano*. In: *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 1: 36-48.
- Speranzin M. (2022). *Benefit legal entities in Italy: an overview*. In: *Eur. Comp. L. J.*, 19 (5): 142-150.

- Stanzione D. (2018). *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*. In: *Riv. Dir. Comm.*, 116 (3): 487-544.
- Stella Richter M., Jr. (2017a). *Società benefit e società non benefit*. In: *Riv. Dir. Comm.*: 271-285.
- Stella Richter M., Jr. (2017b). *Parere sul “punto g” dell’art. 2437 cod. civ. (e su altre questioni meno misteriose)*. In: *Riv. Not.*, 2: 383-395.
- Tirelli S. (2017). *La vigilanza (?) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle società benefit*. Testo disponibile al sito: <https://www.diritto.it/la-vigilanza-dell'autorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/>.
- Trib. Milano 31 luglio 2015, n. 9189. Testo disponibile al sito: <https://www.il-caso.it/sentenze/societario/13357>.
- Trib. Roma 30 aprile 2014, n. 2964. Testo disponibile al sito: <https://www.il-caso.it/sentenze/societario/12767>.
- Trib. Roma 20 luglio 2017, n. 5403. Disponibile in: *Foro It.*, I: 343 ss.
- Trotti F. (2026). *Il beneficio comune*. In: Cetra A., a cura di, *Le società benefit*. Bologna.
- Ventoruzzo M. (2012). *Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali*. Milano.
- Ventoruzzo M. (2015). *Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle s.p.a.* In: *Giur. comm.*, 2: 1055-1071.
- Ventura L. (2016). *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?* In: *Contr. Impr.*, XXXII(4-5): 1134-1167.
- Zammiti M.V. (2020). *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*. In: *Riv. Dir. Soc.*, 2: 575-602.
- Zanarone G. (2010). *Della società a responsabilità limitata. Sub art. 2473*. In: Busnelli F.D., a cura di, *Il codice civile. Commentario*, I. Milano.